

STATUTO

(approvato con Delibera n. 6 del 23.02.2022)

CAPO I

ORIGINE – NATURA GIURIDICA – SCOPI E MEZZI DELL'ENTE

Preambolo

L'Ente ebbe origine dai lasciti del dott. Pietro Mozzetti e del dott. comm. Francesco Eliseo Mozzetti. Entrambi, in punto di morte, con testamento olografo, lasciarono tutte le proprietà mobiliari e immobiliari a favore di un'opera di beneficenza avente sede a Vazzola per vecchi inabili al lavoro e bisognosi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1949, numero 564, la "Casa di ricovero Colonnello Francesco Eliseo Mozzetti" fu eretta in Ente Morale con amministrazione autonoma e Statuto organico. Egualmente, con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1954, numero 512, la "Casa di Ricovero Dott. Pietro Mozzetti", fu eretta in Ente Morale con amministrazione autonoma e Statuto organico.

Nel 1964 i due enti, aventi le medesime finalità, furono uniti per conseguire una maggiore efficienza e, con Decreto del Presidente della Repubblica del 1964, il nuovo Ente fu denominato "Casa di riposo Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti" ed eretto in Ente morale. La consistenza patrimoniale formata da beni immobili fu valutata complessivamente, con perizia giurata del 12 ottobre 1963, in 118 milioni di lire.

Nel marzo 1995 il Consiglio di Amministrazione approvò il nuovo Statuto dell'Ente, con il quale si stabilì che la Casa di Riposo Fratelli Mozzetti di Vazzola venisse denominata Casa di Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti.

Articolo 1 – Denominazione e natura giuridica

La denominazione dell'Ente è la seguente: **“Casa Eliseo e Pietro Mozzetti”**.

L'Ente ha sede in Vazzola (TV).

L'Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi della legge 17.07.1890 n. 6972 e sue successive integrazioni e modificazioni.

È stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1422 del 10.11.1964.

Articolo 2 – Scopi

L'Ente ha per scopo:

- a. predisporre e gestire servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari o ambulatoriali di assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa a persone anziane e non, nel rispetto delle volontà costitutive, ivi compresa la possibile gratuità delle prestazioni agli indigenti, compatibilmente con le rendite disponibili;
- b. promuovere attività di formazione e informazione per le risorse umane dell'Ente e di terzi e per i nuclei familiari che accolgono persone anziane;
- c. offrire servizi innovativi, anche in collaborazione con Enti e istituzioni del territorio, alla popolazione anziana e alle rispettive famiglie.

Casa Mozzetti, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti Pubblici territoriali competenti, svolge la propria attività socio-assistenziale anche sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali enti.

Articolo 3 - Accesso ai servizi erogati

Le norme che disciplinano l'accesso degli anziani e delle famiglie ai servizi erogati dal Casa Mozzetti sono contenute in un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa regionale vigente e delle volontà fondative, tenendo conto in particolare degli ospiti indigenti a carico del Comune di Vazzola.

Articolo 4 – Mezzi e funzionamento

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e utilizza, altresì, le rendite del proprio patrimonio.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e mobili risultanti dal libro inventari, e il relativo valore è indicato annualmente nel bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, compresa la partecipazione a imprese e consorzi di Enti, nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente può stipulare con il Comune di Vazzola o altri Comuni, Enti o privati particolari convenzioni per l'accoglimento di anziani o per l'erogazione di altri servizi coerenti con gli scopi di cui all'articolo 2.

CAPO II

ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA

Articolo 5 – Organi

Sono organi di governo dell'Ente:

- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente

È organo di gestione il Direttore.

È organo di controllo il Revisore Unico dei Conti.

Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, svolgono le funzioni nel rispetto del principio della massima collaborazione e al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.

Articolo 6 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Ente che esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di Casa Mozzetti, adottando tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività di gestione agli indirizzi impartiti.

Il Consiglio è perciò competente a:

- deliberare il bilancio d'esercizio e approvare il bilancio preventivo;
- definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
- indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
- verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
- deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;

Nell'ambito dei compiti delineati nel primo comma di questo articolo, competono al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- l'approvazione dei regolamenti;

- la nomina del Direttore;
- la definizione della dotazione organica complessiva e dei singoli servizi;
- la nomina dei consulenti e dei professionisti esterni nelle materie di competenza del Consiglio stesso previste dalla legge vigente;
- l'istituzione di nuovi servizi e la variazione dei quelli esistenti;
- la decisione relativa ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
- le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- l'adozione dei provvedimenti che, in linea con la separazione tra poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e poteri amministrativo gestionali dall'altro, siano ad esso attribuiti dalle norme regolamentari.

L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli membri del Consiglio avranno libero accesso nell'ambito del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto di 5 (cinque) componenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'adozione dei bilanci di previsione e d'esercizio ed ogni qualvolta sia opportuno, per invito del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione ed inviata al protocollo dell'Ente. Gli incontri del Consiglio di Amministrazione sono convocati con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente la data, l'ora, la sede della riunione, l'elenco dei temi da trattare e deve essere recapitato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni naturali consecutivi prima della data prevista per la seduta. In caso di urgenza il termine viene ridotto a 24 ore.

Il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'elenco della convocazione.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere corredata dei pareri del Direttore e del responsabile della ragioneria.

Agli incontri del Consiglio partecipa il Direttore con funzioni di verbalizzante. Per le delibere che riguardano la nomina e la valutazione del direttore assume le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere più giovane di età.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio può ammettere, durante le sedute, l'intervento – ai fini consultivi – di terzi in relazione alla materia trattata.

Articolo 7 – Nomina – Durata – Incompatibilità – Decadenza – Revoca

La nomina di 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione spetta al Comune di Vazzola.

E' componente di diritto del Consiglio di Amministrazione il Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista di Vazzola.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

La durata dell'incarico decorre dalla data di insediamento del Consiglio.

La nomina dei Presidente e dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull'incapacità e incompatibilità prevista dall'articolo 11 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonché dalla normativa vigente in materia.

La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni, decadenza derivante dall'assenza ingiustificata, valutata dal Consiglio stesso, a tre sedute consecutive (art. 32 comma 1 n. 3 – Legge 6972/1890), decesso o per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di garantire la regolare costituzione degli organi di amministrazione, il Presidente deve attivare le procedure di rinnovo delle cariche almeno 90 giorni prima della scadenza.

I Consiglieri di Amministrazione esercitano le proprie funzioni anche dopo la scadenza, finché non siano stati effettivamente sostituiti o surrogati.

Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri è vietata la loro revoca, non sussistendo alcun rapporto di rappresentanza fatta salva la possibile proposta in tal senso.

Articolo 8 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto, nella sua prima seduta.

Successivamente, nella stessa seduta e con le stesse modalità, deve essere eletto anche il Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Il Presidente, in casi straordinari di necessità ed urgenza ed a condizione che sia dimostrata l'impossibilità che il Consiglio di Amministrazione sia convocato in tempo per provvedere, adotta, sotto la sua responsabilità, Ordinanze provvisorie esclusivamente con i poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione; copia delle Ordinanze è trasmessa a ciascuno dei Consiglieri il giorno seguente a quello di adozione. Le Ordinanze perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono ratificati con delibera del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di loro adozione; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia regolare con delibera i rapporti giuridici sorti sulla base delle Ordinanze non ratificate.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge le funzioni vicarie il Vice Presidente.

Articolo 9 – Il Direttore

Il Direttore è l'organo di gestione dell'Ente. A lui sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti, secondo criteri preventivamente stabiliti.

Al Direttore compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione (determinazioni), compresi gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno che non siano espressamente devoluti alla competenza di altri organi dell'Ente.

Il Direttore partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

Articolo 10 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale.

Il Revisore Unico dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina ed è rinnovabile una sola volta.

Le modalità di funzionamento del Revisore Unico dei Conti, non espressamente disciplinate dalla legge, sono disciplinate da norme regolamentari dell'Ente e/o dall'atto di nomina.

Al Revisore Unico dei Conti spetta un'indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, secondo le disposizioni di legge.

CAPO III

NORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 – Organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi erogati dall'Ente è improntata a criteri di economicità di gestione, efficienza ed efficacia, trasparenza e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse in applicazione delle norme regolamentari vigenti.

Articolo 12 – Dotazione organica

Per lo svolgimento delle proprie funzioni Casa Mozzetti si avvale degli uffici e del personale indicati nella dotazione organica dell'Ente e nei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione. I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni, le mansioni del personale dipendente, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, sono fissate da norme regolamentari nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Articolo 13 – Tesoriere

Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto di credito ed è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Albo dell'Ente

L'Ente dispone – ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti – di un albo elettronico per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le Ordinanze del Presidente e gli atti del Direttore (determinazioni) sono pubblicati all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi. I medesimi atti sono esecutivi dalla data della loro adozione.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

All'Albo del Comune di Vazzola saranno pubblicati i soli atti espressamente previsti per legge.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 – Norma finale

La nuova disposizione dell'art. 7 ha efficacia immediata e la delega viene meno.

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserva la legge 17.07.1890 n. 6972, i relativi regolamenti (R.D. 99/1891) e le norme che saranno emanate in materia di assistenza pubblica e di I.P.A.B. dalla Regione Veneto.